



Comune di Grotte

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 51 del 29.11.2021

OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/20212 ex art. 20 Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175. "Testo unico in materia di partecipazione pubblica" e s.m.i.

L'Anno **DUEMILAVENTUNO** addì ventinove alle ore 19.00 e seguenti, del mese di **NOVEMBRE** nel Comune di **GROTTE** e nella Casa Comunale, il Consiglio Comunale convocato dal Presidente, ai sensi dell'art. 20, comma 1°, della L.R. 26 Agosto 1992, n. 7, si è riunito in seduta **ORDINARIA** ai sensi dell'art. 30 della l.r. 9/1986 e **PUBBLICA**, in modalità di presenza, nelle persone dei Sigg.:

	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1	Carlisi Angelo	X	
2	Di Salvo Roberta	X	
3	Todaro Annamaria	X	
4	Lombardo Lucia Maria	X	
5	Cuffaro Aristotele	X	
6	Pecoraro Salvatore	X	
7	Arnone Jessica Elisabetta	X	
8	Morreale Antonio	X	
9	Morreale Salvatrice		X
10	Casalicchio Mirella		X
11	Vizzini Giada	X	
12	Vizzini Francesco		X

TOTALE PRESENTI N° 9

TOTALE ASSENTI N° 3

Assume la Presidenza il Consigliere **Aristotele Cuffaro** qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa il Segretario Comunale del Comune **Dr.ssa Roberta Marotta**.
Presenti alla seduta Il Sindaco e gli Assessori Comunali.

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2021 ex art. 20 Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” e s.m.i.

Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 611 e 612;

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” di seguito indicato anche con “TUSP”;

Visto il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”;

Visto l’art. 24 “*Revisione straordinaria delle partecipazioni*” del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” e s.m.i.;

Visto l’art. 17 D.L. n. 90/2014 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 30/09/2017 “*Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 come modificato dal decreto legislativo 169 giugno 2017, n.100 – Ricognizione partecipazioni possedute e determinazione in merito a mantenimento e scioglimento*”;

Visto l’art. 20 “*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*” del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” e s.m.i. che dispone:

- “1. Fermo quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ...”;
- 3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4.
- 7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 ((da parte degli enti locali)) comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti”. Si applica l’articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9”;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 27/12/2018 “*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*” ex art. 20 Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” e s.m.i. 7”;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 23/12/2019 “*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2019*” ex art. 20 Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” e s.m.i.”;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 27/11/2020 “*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2020*” ex art. 20 Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e s.m.i.”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 24/09/2021 “*Perimetro di consolidamento ai fini della redazione del bilancio consolidato dell’anno 2020*”;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 03/11/2021 “*Approvazione bilancio consolidato per l’esercizio 2020*”;

Vista la Deliberazione n.61/2016/INPR della Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana “*Verifica piani di razionalizzazioni società partecipate*” che, tra l’altro, afferma che “*Nelle amministrazioni locali, la competenza a definire ed approvare il piano, pur essendo formalmente intestata ai legali rappresentanti, deve essere tuttavia esercitata, ad avviso della Sezione, nel rispetto delle prerogative consiliari previste dall’art. 32 della legge n. 142/90, nel testo recepito dalla legge regionale n. 48/1991 e s.m.i., non suscettibili di abrogazione implicita, in virtù della clausola contenuta nell’art. 1, comma 3, l. n. 142 cit. ...*”;

Considerato che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Rilevato che per effetto dell'art.20 del T.U.S.P., entro il 31/12/2021 il Comune deve effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Visti gli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014) del MEF;

Atteso che nel rispetto della normativa regionale devono mantenersi le partecipazioni nella SRR ATO n.4 Agrigento Provincia Est e nell'ATI - Assemblea Territoriale Idrica Agrigento;

Verificato che in base a quanto sopra continuano a sussistere le motivazioni per la liquidazione delle sottoindicate partecipazioni: Propiter s.p.a. in liquidazione e Consorzio d'ambito ATO GESA 2 in liquidazione;

Vista la deliberazione dell'Assemblea Consortile del Consorzio Tre Sorgenti n.2 del 29/01/2020 con la quale è stata approvata la cessione delle reti e del sistema idrico complessivo di titolarità del Consorzio alla costituenda Azienda Speciale Consortile della provincia di Agrigento;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 03/06/2020 "*Approvazione Schema di Statuto Azienda Speciale Consortile*";

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 15/02/2021 "*Servizio Idrico Integrato. Approvazione costituzione e partecipazione Azienda Speciale Consortile ai sensi degli artt. 31 e 114 del TUEL*";

Considerato che con atto rep. n. 7183 del 9.7.2021, redatto dal Notaio Maria Orlando, è stata costituita l'A.I.C.A. – "Azienda Idrica Comuni Agrigentini", capitale sociale euro 20.000,00 - con sede in Aragona, Piazza Trinacria n. 1, finalizzata alla gestione del Servizio Idrico Integrato dei comuni del Libero consorzio di Agrigento, tra i quali è compreso anche questo Comune con quota di euro 283,40 pari all'1,42%;

Dato atto che alla luce della normativa in vigore in materia di Servizio Idrico Integrato e della costituzione dell'A.I.C.A. – "Azienda Idrica Comuni Agrigentini" si ritiene debba procedersi, una volta completato il processo di cessione delle reti al nuovo soggetto gestore, allo scioglimento del Consorzio Tre Sorgenti;

Considerato pertanto che il presente provvedimento rappresenta, per quanto sopra premesso, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni e che non

ricorrono i presupposti, ai sensi del comma 2, per la predisposizione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione e che, pertanto, non occorre procedere ad approvare la relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del TUSP;

Considerato che è in corso la formalizzazione dell'ingresso dell'Ente nel GAL Sicilia Centro Meridionale gs delibera di Consiglio Comunale n.43 del 07/11/2018;

Ritenuta la competenza del Consiglio Comunale ad approvare la presente proposta di deliberazione così come desunto dalla Deliberazione n.61/2016/INPR della Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana;

Viste le direttive del Sindaco;

Visto il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il d.lgs. 118/2011 e s.m.i.;

Visto il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali, approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 32 della legge n. 142/1990, recepito con modifiche dall'art. 1, comma 1, lett e), della l.r. n. 48/1991;

Visto lo Statuto del Comune;

Visto il Regolamento di Contabilità;


Vista la determina sindacale n.100/2021 di conferimento delle funzioni dirigenziali;

per i motivi di cui in narrativa:


PROPONE

- Dare atto** che i seguenti enti, aziende e società compongono il gruppo amministrazione pubblica:
 - A.I.C.A. – “Azienda Idrica Comuni Agrigentini”, quota di partecipazione 1,42%;
 - SRR ATO n.4 Agrigento Provincia Est, quota di partecipazione 1,71%;
 - ATI – Assemblée Territoriale Idrica, quota di partecipazione 1,31%;
 - Consorzio d'ambito ATO GESA 2 in liquidazione, quota di partecipazione 3,24%;
 - Propiter s.p.a. in liquidazione, quota di partecipazione 4,51%;
 - Consorzio Tre Sorgenti, quota di partecipazione 6,00%.
- Dare atto** che nel rispetto della normativa vigente devono mantenersi le partecipazioni nella SRR ATO n.4 Agrigento Provincia Est, nell'ATI - Assemblée Territoriale Idrica Agrigento e in A.I.C.A. (Azienda Idrica Comuni Agrigentini).
- Dare atto** che continuano a sussistere le motivazioni per la liquidazione delle seguenti partecipazioni: Propiter s.p.a. in liquidazione; Consorzio d'ambito ATO GESA 2 in liquidazione.
- Dare atto** che alla luce della normativa in vigore in materia di Servizio Idrico Integrato e della costituzione dell'A.I.C.A. – “Azienda Idrica Comuni Agrigentini” debba procedersi, una volta completato il processo di cessione delle reti al nuovo soggetto gestore, allo scioglimento del Consorzio Tre Sorgenti e, pertanto, dare mandato, nel rispetto della normativa vigente, di porre in essere la manifestazione di volontà e gli adempimenti conseguenti per lo scioglimento del Consorzio Tre Sorgenti.

5. **Dare atto** che il presente provvedimento rappresenta, per quanto sopra premesso, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni e che non ricorrono i presupposti, ai sensi del comma 2, per la predisposizione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione e che, pertanto, non occorre procedere ad approvare la relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del TUSP.
6. Che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate.
7. Che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato nella banca dati del Dipartimento del Tesoro MEF ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dagli artt. 15 e 20 del T.U.S.P.
8. Che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, del T.U.S.P.
9. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

IL SINDACO





Il Responsabile di P.O.
 Arch. Pietro Cali



- In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere: Favorevole



Il Responsabile dell'Area Finanziaria



- In ordine alla regolarità contabile si esprime parere: Favorevole



Il Responsabile dell'Area Finanziaria



IL PRESIDENTE

Da lettura dell'oggetto della proposta e comunica le quote di partecipazione delle aziende ed enti che compongono il gruppo amministrazione pubblica del Comune di Grotte.

Il consigliere Carlisi chiesta ed ottenuta la parola interviene sul punto dichiarando che trattasi di un adempimento di legge annuale di competenza del Consiglio Comunale.

In particolare da evidenza che l'articolo 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), prevede che, annualmente, entro il 31 dicembre, le amministrazioni pubbliche effettuino, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Richiama la delibera di Consiglio Comunale dello scorso anno n. 41 del 27.11.2020 con la quale si assolveva all'obbligo di legge e si dava mandato al Sindaco, nel rispetto della normativa vigente e della tempistica connessa alla costituzione della azienda speciale consortile, di porre in essere la manifestazione di volontà e gli adempimenti conseguenti per lo scioglimento del consorzio tre sorgenti o comunque del recesso unilaterale dallo stesso e in ogni caso della cessione delle reti all'A.t.i. per la messa in mora del consorzio.

Da evidenza della normativa di settore richiamando l'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 147, comma 2-bis, lett. b) D.Lgs. 152/2006 che nell'attuale formulazione sottolinea il principio di unicità della gestione e dunque la regola della gestione unica di ambito e, in particolare, di ambito almeno provinciale.

Ricorda che il Comune di Grotte è stato antesignano nella scelta della gestione pubblica del servizio e che l'assise consiliare del comune di Grotte con deliberazione n. 49 del 23 settembre 2019 ha dato indirizzo per la gestione pubblica dell'acqua. Da evidenza che si parla spesso della costituita AICA in modo inappropriato e pone in rilievo che la scelta dell'azienda consortile è il frutto di una condivisa volontà esplicita dei Comuni in ambito provinciale. Si manifesta stupito per quanto dichiarato, sulla dibattuta questione dell'acqua pubblica, dal Presidente del Consiglio Comunale di Racalmuto. Elogia il senso di responsabilità del Consiglio comunale per le scelte garantite in materia di gestione del servizio idrico e ricorda la deliberazione del 3.06.2020 con la quale è stato tempestivamente approvato lo schema di statuto. Altresì, si congratula con il Sindaco per l'operato assicurato in qualità di presidente dell'AICA e per il coraggio manifestato nella risoluzione delle problematiche inerenti la gestione della complessa tematica inerente l'acqua pubblica.

Con riferimento alla proposta in trattazione fa riferimento alle partecipazioni in essere nelle aziende ed enti che fanno parte del gruppo amministrazione pubblica. Accenna la partecipazione del Comune al G.a.l.

Il Presidente conferma e si associa a quanto detto dal consigliere Carlisi rinnovando il senso di una profonda fiducia al Sindaco per la competenza e determinazione dimostrate nella sua duplice veste di rappresentante della comunità locale oltre che nella qualità di presidente dell'AICA. Si esprime convinto che l'acqua è un bene comune e che il percorso intrapreso garantirà la risoluzione dell'annoso problema del servizio idrico.

Successivamente il Presidente, constatato che nessun altro dei Consiglieri presenti chiede la parola, pone ai voti la proposta in discussione

La votazione segue a scrutinio palese, per alzata di mano, dando il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti n. 9 – Votanti n.9 - Favorevoli n.8 – Contrari n.0 - Astenuti 1 (Vizzini Giada)

Per quanto sopra il Consiglio Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Vista** la superiore proposta;
- **Visti** i pareri di regolarità espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30/2000;
- **Visto** l'esito delle votazioni sopra riportate;
- **Visto** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

con n. 8 voti favorevoli, su 9 presenti e 1 astenuto (Vizzini G.) per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare la proposta avente oggetto: **Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/20212 ex art. 20 Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175. "Testo unico in materia di partecipazione pubblica" e s.m.i.**

con successiva votazione si procede per l'immediata esecutività della proposta

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Vista** la superiore proposta;
- **Visti** i pareri di regolarità espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30/2000;
- **Visto** l'esito delle votazioni sopra riportate;
- **Visto** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

con n. 8 voti favorevoli, su 9 presenti e 1 astenuto (Vizzini G.) per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare l'immediata esecutività della deliberazione

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to DOTT. ANGELO CARLISI

IL PRESIDENTE
f.to ARISTOTELE CUFFARO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT.SSA ROBERTA MAROTTA

Si attesta che copia integrale della presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, defiggendola in data odierna.

Grotte li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio di questo Comune,
C E R T I F I C A

Che copia integrale della presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ ai sensi dell'art.11, comma 1 della legge regionale n. 44/91.

Grotte li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 1 L.R. 44/91, giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 2 l.r. 44/91.

Grotte li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale, in carta libera, in carta libera per uso amministrativo.

Grotte li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
